



sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano, con il mio assenso, all'assistenza dei testimoni; -----

----- PREMESSO CHE -----

- in data \_\_\_\_\_ è stata sottoscritta tra il Comune di Poppi e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino la convenzione di adesione alla Centrale Unica di Committenza; -----

- con determinazione n. del / /2024 ad oggetto "CIG . Determinazione a contrattare per l'affidamento della concessione della gestione del campo da golf e campo pratica per il periodo 2025 – 2031 – Trasmissione documentazione alla C.U.C. sono stati approvati capitolato d'oneri, schema di contratto; piano di manutenzione del verde; Piano Economico Finanziario; D.U.V.R.I. per un importo di € 1.500.000,00 (euro un milione cinquecento mila/00) oltre ad I.V.A. nella misura di legge ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00 oltre I.V.A. nella misura di legge;

- con determinazione n. del / /202\_ la Centrale Unica di Committenza ha proposto l'aggiudicazione della Concessione della gestione del campo da golf e campo pratica per il periodo 2025 – 2031 CIG. demandando al Comune l'eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti; -----

- con determinazione n. del / /202\_ il Comune ha disposto l'aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad essa conseguenti; -----

- la Società dichiara di essere in posizione regolare ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., come da controlli effettuati dalla Centrale Unica di Committenza, pervenuti via pec al protocollo del Comune di Poppi in data / /202\_ al n. , agli atti dell'Ente;

- la certificazione antimafia è stata richiesta dalla Centrale Unica di Committenza, in data \_\_\_\_\_

- è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara pervenuto da parte della C.U.C. via pec in data / /2025 al n. , in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 184 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

----- TANTO PREMESSO -----

Le parti, con il presente contratto, convengono quanto appresso: -----

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto:** Il Comune di Poppi a mezzo del Responsabile del Settore , concede alla Società , con sede legale in Via n. - C.F. e P. IVA. , che accetta, il servizio di gestione impianto golf con annesso bar per il periodo 2025 – 2030, che ha per oggetto tutto quanto indicato nel Capitolato d'oneri che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato e che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

**Art. 2 - Durata dell'appalto:** L'appalto del servizio viene affidato per sei anni, con inizio / /202\_ e scadenza / /2030; è previsto il rinnovo per ulteriori 6 anni, da adottare con atto espresso prima della scadenza del termine, agli stessi patti e condizioni, salvo quanto disposto in merito al corrispettivo.

**Art. 3 – Corrispettivo:** il corrispettivo spettante al Comune di Poppi dalla società\_\_\_\_\_ per il pieno e perfetto adempimento delle obbligazioni del presente contratto è pari ad € ,00 ( ) oltre IVA. Tale corrispettivo è soggetto ad adeguamento ISTAT.

**ART. 4 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore:** il concessionario conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di concessioni Dichiara altresì di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e nel capitolato d'oneri che sottoscrive per accettazione, e dichiara di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per

assolvere agli impegni che ne derivano. Le parti dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, come indicato dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i.. Il concessionario conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve effettuare il servizio nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per la corretta gestione dell'impianto, con l'avvertenza che deve pertanto intendersi compreso anche quanto non espressamente indicato negli atti del Comune, se comunque necessario per la sua gestione completa e puntuale.

Per le inadempienze e penalità si fa riferimento al Capitolato d'Oneri ed in particolare, nell'esecuzione dei servizi previsti dal Capitolato, il Concessionario avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

**ART. 5 - Cauzione definitiva:** A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario, come previsto nel Capitolato d'Oneri, ha prestato la garanzia ivi indicata. Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Poppi abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. -----

**ART. 6 – Disposizioni inerenti la manodopera:** Nell'esecuzione del servizio il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i \_\_\_\_\_ e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, ed è responsabile, anche in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subconcessionari nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, in ogni caso.

**ART. 7 - Polizza assicurativa:** Il Concessionario, ha stipulato la polizza n. \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_ Responsabilità Civile Terzi n. \_\_\_\_\_ a favore del Comune di Poppi con decorrenza \_\_\_\_\_ e scadenza \_\_\_\_\_. La suddetta polizza, in corso di validità, ha scadenza al \_\_\_\_\_ di ogni anno, e, pertanto, in tale data, dovrà produrre al Comune di Poppi copia della quietanza di avvenuto pagamento del relativo premio. ---

**ART. 8 – Controversie:** Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Arezzo. -----

**ART. 9 – Subconcessione del servizio e cessione del contratto** Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., salvo quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. medesimi. E' vietato cedere o subappaltare i servizi assunti pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, e salvo ulteriori risarcimento dei maggiori danni accertati. L'Impresa ha facoltà di subappaltare i soli servizi accessori (riscossione pagamento utenti, trasporti, effettuazione di analisi di laboratorio, manutenzione ordinaria, straordinaria, disinfestazione/derattizzazione e gestione informatizzata delle prenotazioni, riscossione quote, gestione bar). L'offerente ha l'obbligo di comunicare nella sua offerta la volontà di avvalersi di tale facoltà, ferma la responsabilità del concorrente medesimo. Pertanto non è ammesso subaffidare a terzi i servizi accessori successivamente all'affidamento del servizio. -----

**ART. 10 – Comunicazioni al concessionario:** il concessionario elegge e mantiene per

tutta la durata del contratto il suo domicilio legale presso la sede del Comune di Poppi. Le notificazioni e intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC presso la sua sede legale. Qualsiasi comunicazione fatta dal responsabile comunale preposto si considererà fatta personalmente al concessionario stesso. -----

**Art. 11 - Tracciabilità dei pagamenti:** I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Soc. Poste Italiane, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.10 n. 136 e ss.mm.ii.. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare a questa Stazione Appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E' fatto obbligo al concessionario, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art.3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanate con D.Lgs. 31.03.2023, n.36. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale. -----

**ART. 12 – Disposizioni finali:** Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili. Il contratto di concessione si intenderà risolto di diritto, con incameramento della eventuale cauzione definitiva, qualora intervenga successivamente da parte della Prefettura di Arezzo l'informativa antimafia comprovante la non idoneità della Società in oggetto a contrattare con la pubblica amministrazione e fatto salvo il risarcimento del maggior danno. -----

Le parti dichiarano che tra esse non intercorrono rapporti di parentela, coniugio e affinità, né siano stati stipulati contratti di diritto privato o siano intercorsi rapporti che abbiano arrecato utilità all'ufficiale stipulante nel biennio antecedente alla data odierna. -----

**ART. 13 - Spese contrattuali:** Le parti concordemente dichiarano che il valore da attribuirsi al presente contratto a tutti i fini fiscali è pari alla somma, al netto di IVA, di € \_\_\_\_\_ (euro ). Detto valore è soggetto a IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 quindi le parti richiedono la registrazione del contratto in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 – comma 1 – del D.P.R. n. 131/1986. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Concessione sono a carico della Società concessionaria, senza diritto di rivalsa.

**Art. 14 – Trattamento dei dati personali:** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679 titolare dei dati rilasciati ai fini dell'affidamento di cui al presente contratto è il Comune di Poppi, in persona del Sindaco pro-tempore, che è obbligato a trattarli per la sola finalità del contratto e per le finalità di legge connesse, per il solo periodo di validità dell'appalto. Il titolare alla conclusione del rapporto dovrà consentire la portabilità dei dati concessi su dispositivo mobile facilmente leggibile. Il concessionario ha diritto di revocare il consenso, con decorrenza sin dalla sottoscrizione del presente contratto, nell'ipotesi di utilizzo dei dati personali per finalità diverse da quelle disciplinate nel presente contratto. Il titolare di obbliga a custodire i dati per il solo tempo necessario e il trattamento sarà effettuato dal Comune a mezzo di \_\_\_\_\_, incaricato Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ del Comune, che li tratterà assicurando la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza. I dati saranno trattati dal soggetto incaricato sia mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea che elettronica e saranno archiviati anche mediante procedure informatizzate, che ne garantiranno la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di

organizzazione ed elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati; saranno usate tecnologia ed applicativi correnti e i dati non saranno oggetto di profilazione. Informa l'interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai propri dati personali per esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la cancellazione (diritto all'oblio) e che può revocare il consenso qualora ritenga che non sussistano le condizioni che rendono necessario l'utilizzo dei dati. Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente contratto per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti. -----

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto, composto da pagine otto per intero e la nona fino qui, escluse le firme, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà espressami, dispensandomi dalla lettura degli allegati e dei documenti richiamati, dei quali hanno preso visione. Questo contratto è stato già letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art.1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI \_\_\_\_\_

LA PARTE \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE \_\_\_\_\_